

**DELIBERA N. 422/19/CONS**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ  
LEO VEGAS GAMING LIMITED (CANALE SATELLITARE “237 SKY  
WINGA TV”) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI  
CONTENUTE NELL’ART. 9, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 12 LUGLIO  
2018, N. 87, CONVERTITO CON LA LEGGE N. 96 DEL 9 AGOSTO 2018  
(CONTESTAZIONE N. 04/19/DCA - PROC. 2723/MRM)**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 10 ottobre 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10, recante “*Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il decreto-legge 13 settembre 2012, n.158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 (c.d. *decreto Balduzzi*);

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con la legge 9 agosto 2018, n. 96, recante “*Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese*”;

VISTA la delibera n. 211/08/CSP, del 24 settembre 2008, recante “*Comunicazione interpretativa relativa a taluni aspetti della disciplina della pubblicità televisiva*”;

VISTA la delibera n. 132/19/CONS, del 18 aprile 2019, recante «*Linee guida sulle modalità attuative dell’art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96*»;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;



VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTO l’art. 7 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” ai sensi del quale “*Il Presidente e i Componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019*”;

VISTO, in particolare l’art. 9 del citato decreto n. 87 del 2018, il quale sancisce che “*Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto del disturbo da gioco d’azzardo, fermo restando quanto previsto dall’art. 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in conformità ai divieti contenuti nell’art. 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché’ al gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’art. 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica*

26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## 1. Fatto e contestazione

In data 27 novembre 2018, l'Associazione dei Consumatori Codacons ha presentato nei confronti di Winga S.r.l. un esposto, (ns. prot. 0208390) nel quale è stata segnalata la diffusione, in data 3 novembre 2018, di *spot* concernenti il gioco con vincita in denaro sul canale 237 di Sky, in pretesa violazione dell'art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87.

Conseguentemente, la Direzione contenuti audiovisivi di questa Autorità, facendo seguito al predetto esposto, con nota prot. n. 0016418 del 15 gennaio 2019, ha richiesto alla società Leo Vegas Gaming Plc, che ha acquisito in data 29 settembre 2017 dalla società Winga S.r.l. il ramo d'azienda relativo all'esercizio del gioco con partecipazione a distanza, munito della concessione n. 15011 rilasciata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), informazioni in merito ai contenuti televisivi diffusi sul canale satellitare “Sky 237” trasmessi nella giornata del 3 novembre 2018.

Preso visione delle registrazioni trasmesse dalla predetta società in data 12 febbraio 2019 (prot. n. 0059045), l'Autorità ha ritenuto che la descritta condotta della società Leo Vegas Gaming Limited, ed in particolare la pubblicità dei giochi “*Dream Catcher, Lightning e Leo Roulette*” trasmessi per il tramite del canale televisivo satellitare “Sky 237” dalla ore 01:00:00 alle ore 01:00:58 del giorno 3 novembre 2018, della *slot machine* “*Shangrilà*”, sempre il 3 novembre 2018 dalle ore 02:00:00 alle ore 02:00:30 e della “*Double Zero Roulette*”, trasmessa anch'essa il 3 novembre 2018 dalle ore 03:00:00 alle ore 03:00:30 integrano la fattispecie di “*spot pubblicitari*” annoverabili nella nozione di cui all'art. 2, comma 1, *lett. ff*), del TUSMAR, fosse rilevante in relazione alle disposizioni contenute nell'art. 9 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 (crf. Atto di contestazione n. 04/19/DCA, adottato e notificato il 13 maggio 2019).

## 2. Deduzioni della società

La società Leo Vegas Gaming Plc, con nota prot. n. 0255482 del 14 giugno 2019, ha inviato memorie difensive ed ha richiesto audizione, svoltasi in data 4 luglio 2019.

Nelle memorie difensive trasmesse la summenzionata società ha eccepito, sostanzialmente, che:

- “*Leo Vegas Gaming Plc [...] ha esercitato, fino al 14 dicembre 2018 le funzioni di concessionario del gioco pubblico sul canale 237 Sky della piattaforma*



*satellitare Sky, [...] e che pertanto, le trasmissioni televisive satellitari sul canale Sky 237 sono cessate proprio in data 14.12.2018 e che il canale non ha mai ospitato contenuti di terze parti [...]*”.

- *“I contenuti oggetto di contestazione, trasmessi sul canale satellitare denominato Leo Vega TV facevano parte integrante del palinsesto del sito televisivo autorizzato, esclusivamente dedicato al gioco con partecipazione a distanza [...]. Tale sito televisivo rendeva disponibili, tramite il proprio palinsesto, sia lo svolgimento dei giochi con partecipazione a distanza (attraverso l’uso delle funzionalità di interazione del sito internet di Leo Vegas Gaming), sia le comunicazioni riguardanti la gamma dei giochi offerti dal concessionario [...]. Lo scopo primario di queste comunicazioni/spot è dunque di natura informativa, in particolare per ciò che concerne la comunicazione riguardante i ‘giochi life’”.*
- *“Si conviene che relativamente ai due spot riguardanti i giochi virtuali Shangrillà e Double Zero Roulette, le informazioni relative alle caratteristiche del gioco sono accompagnate da elementi di natura promozionale [...], sebbene all’epoca dei fatti contestati e cioè prima della pubblicazione della delibera n. 132/19/CONS (cd. linee guida) non si poteva supporre che il divieto ex art. 9 del d.l. n. 87/2018 dovesse intendersi anche ai contenuti commerciali e promozionali parte integrante del sito di offerta dei giochi - internet o televisivo- che costituisce esso stesso il prodotto offerto dal concessionario”.*
- *“La trasmissione dei contenuti del sito televisivo Leo Vegas TV, oggetto della contestazione cessarono assieme al sito stesso fin dal 14 dicembre 2018, ancor prima della richiesta di informazioni da parte dell’Autorità”.*
- *“[...]Il valore pubblicitario degli spot contestati, ai fini della promozione della Società era irrilevante, [...], visti i limiti connessi all’offerta televisiva come quelli relativi alla inadeguata interattività dei telecomandi e ai costi elevati delle trasmissioni televisive. L’analisi dell’impatto delle comunicazioni /spot trasmesse sul canale 237 il giorno 3 novembre 2018 sui volumi di raccolta dei giochi attesta come il valore pubblicitario di tali comunicazioni, in termini di incremento dei volumi della raccolta di gioco concessionario, sia praticamente inesistente.*

Da ultimo, nel corso dell’audizione tenutasi il 4 luglio 2019, la società Leo Vegas Gaming Plc, oltre a ribadire quanto rappresentato nelle memorie difensive sopraccitate, ha rimarcato che *“Solo con la pubblicazione delle Linee Guida (delibera n. 132/19/CONS) è stato acclarato che il divieto delle comunicazioni con carattere promozionale fosse applicabile anche ai propri siti di offerta di gioco. La società ha, inoltre, rilevato che “le comunicazioni promozionali oggetto di contestazione avvenivano in applicazione di contratti pubblicitari sottoscritti prima dell’entrata in vigore dell’art. 9, comma 1, del decreto legge 12 luglio 2018, convertito con la legge n. 96 del 9 agosto 2018, circostanza che esimerebbe la società dall’obbligo del rispetto della norma citata nel periodo*

*contestato: gli accordi con Sky Italia S.r.l. fanno riferimento, infatti, all'acquisto di servizi media pubblicitari e promozionali con i quali la società Winga S.r.l., soggetta a direzione e coordinamento del gruppo Leo Vegas, si è impegnata all'acquisto di spazi pubblicitari sui canali televisivi di cui Sky è concessionaria (editi dalla stessa o da altri) e attestano che il corrispettivo che l'azienda è impegnata ad acquistare sarebbe ridotto pro-quota in caso di cessazione della distribuzione del canale 'LeoVegas TV' sulla piattaforma Sky".*

### **3. Valutazioni dell'Autorità**

La Direzione servizi media di questa Autorità, in data 2 ottobre 2019 (prot. 0418175), ha richiesto in ordine alla esimente dedotta dalla società Leo Vegas Coming Plc, in sede di audizione, di fornire la prova documentale, stante la genericità degli accordi forniti dalla suddetta società, che la vendita degli spazi pubblicitari oggetto di contestazione rientrasse nell'alveo del contratto stipulato tra Sky Italia S.r.l. e Winga S.r.l. in data 12 giugno 2018, allegato al fascicolo istruttorio. In particolare, è stato richiesto di trasmettere la contabilizzazione e/o fatturazione degli spazi pubblicitari sottoscritti sulla base del predetto accordo.

La richiesta del materiale istruttorio, pervenuta presso gli uffici di questa Autorità in data 11 ottobre 2019 (prot. n. 0432814), ha comportato, *ex artt. 6, comma 3, e 7, comma 3, del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni* di cui alla delibera dell'Autorità n. 410/14/CONS, una sospensione di dieci giorni del termine di conclusione del procedimento sanzionatorio.

Questa Autorità, dunque, ad esito di ogni valutazione istruttoria, ed, esaminati, in particolare, i documenti contabili che avrebbero dovuto provare che gli spazi pubblicitari oggetto di contestazione e trasmessi sul canale "Sky 237" erano da imputare al contratto stipulato tra Winga S.r.l. Sky Italia S.r.l. in data 12 giugno 2018, ritiene di sanzionare la predetta società per la violazione delle disposizioni contenute nelle norme sopra richiamate, ritenendo, altresì, che le argomentazioni addotte a giustificazione dalla società Leo Vegas Coming Plc siano prive di fondamento:

- Dall'analisi delle registrazioni relative alla programmazione del giorno 3 novembre 2018, oggetto di contestazione, appare evidente, infatti, la natura commerciale, e non già informativa delle comunicazioni pubblicitarie trasmesse che possono, indubbiamente essere annoverate nella nozione di "spot pubblicitario", quale forma di pubblicità televisiva a contenuto predeterminato di breve durata (cfr. art. 2, punto ff, del d.lgs. n. 177 del 2005).
- Con riferimento, invece, all'esimente dedotta dalla società *de qua* secondo la quale "all'epoca dei fatti contestati e cioè prima della pubblicazione della delibera n. 132/19/CONS non si poteva supporre che il divieto ex art. 9 del d.l. n. 87/2018 dovesse intendersi anche ai contenuti commerciali e promozionali parte integrante del sito di offerta dei giochi - internet o televisivo - che costituisce



*esso stesso il prodotto offerto dal concessionario*”, va precisato in ordine a tale invocata “*buona fede*”, applicabile anche all’illecito amministrativo disciplinato dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, che la giurisprudenza appare, per lo più, orientata nel senso di ritenere che la stessa rilevi come causa di esclusione della responsabilità quando risulti la sussistenza di “*elementi positivi*” idonei a ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta (cfr., *ex plurimis*, Cassazione civile, sez. un., 6 ottobre 1995, n. 10508; nonché nella giurisprudenza amministrativa T.A.R. Lazio, sez. I, 9 gennaio 2013, n. 125). Nel caso in esame, al contrario, il tenore della norma violata appare assolutamente chiaro, a prescindere dal contenuto delle “*linee guida sulle modalità attuative dell’art. 9 del decreto legge n. 87 del 2018*”, pubblicate il 18 aprile 2018 (delibera n. 132/19/CONS), nel sancire che “*a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché al gioco d’azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo*”, non sussistendo, quindi, elementi in grado di ingenerare una situazione di incertezza in capo all’operatore che era tenuto, in ogni caso, al rispetto della norma contestata. E a nulla vale, l’obiezione addotta dalla società in parola che “*il valore pubblicitario*” delle comunicazioni contestate è irrilevante, sussistendo, comunque, in capo ad essa il rispetto del dettato *ex art. 9 del decreto-legge n. 87 del 2018*, la cui *ratio* è quella di realizzare una più efficace azione di contrasto rispetto al diffuso fenomeno della ludopatia.

- Da ultimo, per ciò concerne l’esimente dedotta dalla parte in sede di audizione, e cioè che la “*contrattualistica cui si riferisce la programmazione pubblicitaria oggetto di contestazione è antecedente al luglio 2018*” e, in ordine alla quale era stato richiesto di fornire la prova documentale che la vendita degli spazi pubblicitari oggetto di contestazione rientrasse nell’alveo del contratto stipulato tra Sky Italia S.r.l. e Winga S.r.l., esaminata la documentazione contabile prodotta in data 11 ottobre 2019 (prot. n. 0432814), gli uffici dell’Autorità hanno ritenuto che questa non sia pertinente e comunque, non afferisca al periodo oggetto di contestazione (3 novembre 2018). Le fatture trasmesse ed emesse da Sky Italia S.r.l. relative agli acquisti di spazi pubblicitari sui canali televisivi di cui Sky è concessionaria, effettuati da Turbo S.r.l. per conto di Winga S.r.l. e riferiti all’accordo sottoscritto tra Winga S.r.l. e Sky Italia S.r.l. in data 12 giugno 2018 appaiono, infatti, riferite ad altre campagne e ad altri periodi temporali, non risultando comprovato, pertanto, che la messa in onda degli *spot* oggetto di contestazione possa essere riconducibile al contratto stipulato in epoca precedente all’entrata in vigore della norma che ha imposto il divieto di pubblicità. Deve ritenersi, perciò, destituita di fondamento l’argomentazione difensiva con la quale la società Leo Vegas Gaming plc ha cercato di giustificare il proprio

comportamento riconducendolo al contratto di programmazione pubblicitaria già in essere al momento dell'entrata in vigore del divieto.

Per quanto sopra esposto, questa Autorità, ad esito di ogni valutazione istruttoria conferma che la società Leo Vegas Gaming Limited (canale satellitare "237 Sky Winga TV") è incorsa nella violazione delle disposizioni contenute nell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con la legge n. 96 del 9 agosto 2018;

RITENUTO, pertanto, di confermare quanto rilevato nell'atto contestazione n. 04/119/DCA-Proc. 2723/MRM per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con la legge n. 96 del 9 agosto 2018;

VISTO il comma 2 dell'art. 9 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con la legge n. 96 del 9 agosto 2018, il quale stabilisce che *"l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000"*;

ACCERTATO che la predetta società non ha inteso accedere all'istituto del pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa prevista dall'art. 16, comma 1, della legge n. 689 del 1981;

RILEVATA la impossibilità, allo stato della documentazione in atti, di definire l'entità della sanzione sulla base del valore dei contratti di diffusione della pubblicità oggetto di contestazione, così come stabilito dal comma 2 dell'art.9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari ad euro 50.000 (cinquantamila) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità lieve, in considerazione della rilevazione di isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali, comunque, da non comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori.

## **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La predetta società ha documentato di aver eliminato ovvero attenuato le conseguenze dell'infrazione in esame, anche in considerazione della circostanza che in data 14 dicembre 2018, Leo Vegas TV ha cessato le trasmissioni televisive satellitari sul canale "Sky 237".

## **C. Personalità dell'agente**

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo che appare idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente. Si prende comunque atto che la società ha efficacemente collaborato all'attività istruttoria.

## **D. Condizioni economiche dell'agente**

Non essendo disponibili i bilanci successivi all'esercizio 2011 (fonte: Infocamere) non si può esprimere una appropriata valutazione dell'attuale situazione economica della società;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto n. 04/19/DCA-Proc. 2723/MRM nella misura corrispondente al minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00);

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della autorità*;

### **ORDINA**

alla società Leo Vegas Gaming Limited, (canale satellitare "237 Sky Winga TV"), con sede legale c/o The Plaza Business Centre, Bisazza Street- Leo Vegas, Level 7 Sliema SLM1640 - Malta e c/o Leo Vegas Gaming Limited Italian TV, Via Dante, 4 - Milano di pagare la sanzione amministrativa di euro 50.000,00 (cinquantamila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 9 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con la legge n. 96 del 9 agosto 2018;

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X,

bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 422/19/CONS*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 422/19/CONS*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 17 ottobre 2019

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Riccardo Capecchi